



**DETERMINAZIONE N. 640 DEL 05/07/2023**

**SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto:

**Convenzione per attività di protezione civile con associazione Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio - Impegno di spesa.**

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

Classificazione ai fini della trasparenza

**Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile**

---

**PARERI ED ATTESTAZIONI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

*La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*

**Oggetto: Affidamento dell'attività di Protezione Civile all'associazione di volontariato  
PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO  
CIG - ZDB3BAC446**

**Il Dirigente del 4° Settore - Programmazione e Gestione del Territorio -  
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti**

**Premesso che:**

- le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone, e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio;
- per le attività di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1 - Codice della Protezione Civile - il Comune di Campi Bisenzio non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, gli enti del terzo settore possono esercitare le attività di protezione civile così come previste dal sistema comunale, regionale e nazionale della Protezione Civile;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs: 02.01.2018 n° 1 - Codice della Protezione Civile - il Sindaco è responsabile del coordinamento delle componenti comunali della protezione civile e che tra tali componenti figurano anche le associazioni di volontariato (Capo V del D.Lgs. 02.01.2018 n° 1 - Codice della Protezione Civile - art. 20, D.P.G.R. 30.10.2013 n° 62/r);
- l'iscrizione negli elenchi nazionali e territoriali delle associazioni di volontariato di protezione civile costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'utilizzo di tali organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile (punto 1.2, Direttiva P.C.M. 9.11.2012 - art. 18, D.P.G.R. 30.10.2013 n° 62/r);
- ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 03.07.2017 n° 117 i Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o registro regionale tenendo conto che tali convenzioni non sono configurabili come contratto di appalto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 401 del 4 dicembre 2000 sono state individuate le associazioni di volontariato con cui convenzionarsi, l'oggetto della convenzione e le prestazioni richieste;
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni è stata effettuata seguendo il principio di imparzialità dato atto che nella deliberazione della Giunta Comunale n° 401/2000 compaiono tutte le associazioni disponibili sul territorio o comunque

necessarie per la copertura delle attività di protezione civile;

- nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano un apporto prevalente e determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso.

**Considerato che:**

- l'associazione di volontariato denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Città Metropolitana di Firenze - di cui alla L.R. 26.04.1993 n° 28, con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 921 del 19.09.1994, e che non sono in corso procedure di revoca;

- l'associazione di volontariato per la protezione civile suddetta non persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni;

- con decreto del Sindaco n° 3 del 27.04.2022 è stato adottato il nuovo Piano di Protezione Civile comunale, nelle more di approvazione da parte del Consiglio Comunale , previa l'acquisizione dei pareri della regione Toscana e della Città Metropolitana di firenze;

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 14 del 29 novembre 2022 è stato approvato il Piano di Protezione civile comunale;

- l'associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ha stipulato negli anni precedenti convenzioni per le attività di protezione civile ed ha dimostrato di possedere requisiti di moralità, professionalità, competenze, continuità, personale e mezzi per poter operare in tale settore;

- la precedente convenzione con la suddetta associazione di volontariato risulta ormai scaduta;

- si rende necessario garantire le attività del sistema di protezione civile comunale e quindi occorre stipulare una nuova convenzione con l'associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO.

**Dato atto che:**

- l'Amministrazione Comunale ritiene di corrispondere all'associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, determinato in € **10.000 (euro diecimila/00)**;

- il suddetto rimborso sarà erogato in un'unica rata a fronte di presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lgs. 02.01.2018 n° 1 accompagnata da una relazione finale di riepilogo delle attività svolte e dalla documentazione dimostrativa delle spese sostenute, tra cui deve obbligatoriamente comparire la copertura assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

**Ritenuto opportuno:**

- stipulare la convenzione per le attività di protezione civile così come previste dalla vigente normativa e dal Piano Comunale di Protezione Civile, con l'associazione di volontariato denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO con sede nel Comune di Campi Bisenzio, via Orly n. 35 c.f. 01437110487;
- riconoscere alla suddetta associazione di volontariato il suddetto rimborso massimo, non potendo quantificare anticipatamente l'entità delle spese sostenute per le attività di protezione civile, in particolare per gli interventi in emergenza e dei consumi affrontati dall'associazione.

**Visto** l'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i..

**Richiamati:**

- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione" per gli anni 2023-2025 ed il relativo aggiornamento;
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n° 28 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 1 del 03.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la delibera G.C. del 12.01.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- triennio 2022-2024"

**Visto** l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e s.m.i. relativamente al controllo della regolarità amministrativa e contabile.

**Visto** il D.Lgs. 02.01.2018 n° 1 - Codice della Protezione Civile -.

**Visto** il D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 – Codice del Terzo Settore -.

**Vista** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile.

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2006 n° 7/3 – Regolamento sulle Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di Protezione Civile.

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013 n° 62/R – Regolamento sulle Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di Protezione Civile in attuazione dell'art. 15 della L.R. 67/2003.

Per le ragioni espresse in narrativa

## **DETERMINA**

1. Di procedere all'affidamento, fino al **31 dicembre 2023**, delle attività di supporto e collaborazione all'Amministrazione Comunale in materia di protezione civile, ed in particolare di prevenzione o soccorso in situazioni di rischio o di emergenza, così come previsto dalla vigente normativa e dal Piano Comunale di Protezione Civile, mediante convenzione da stipulare con l'associazione di volontariato denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO con sede nel Comune di Campi Bisenzio, via Orly n. 35 c.f. 01437110487.
2. Di stabilire che il periodo di affidamento delle suddette attività decorre dal giorno di sottoscrizione di apposita convenzione.
2. 3. Di riconoscere alla suddetta associazione, ai sensi dell'art. 56 comma 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, un rimborso per le attività prestate e descritte nella convenzione stipulata, in particolare per le spese dovute all'acquisto, usura, mantenimento, rifornimenti e riparazione di mezzi e attrezzature, per la sostituzione / mantenimento di dispositivi di protezione, per la formazione ed addestramento dei volontari, per i ristori dei volontari in emergenza nonché per le somme per le assicurazioni anticipate dall'associazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
4. Di considerare quale periodo soggetto a rimborso quello decorrente dalla scadenza della precedente convenzione fino a tre mesi dopo la scadenza la nuova convenzione, a condizione che l'associazione di volontariato effettui i servizi di protezione civile con continuità.
5. Di corrispondere il suddetto rimborso solamente a fronte di presentazione di istanza ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lgs. 02.01.2018 n° 1 accompagnata da una relazione finale di riepilogo delle attività svolte e dalla documentazione attestante le spese sostenute, tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
6. Di non considerare la convenzione quale prestazione di servizio ai fini IVA a norma degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i..
7. Di stabilire che l'accordo tra Amministrazione Comunale e associazione di volontariato in parola sarà stipulato sotto forma di convenzione, ovvero come scrittura privata, con il Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale.
8. Che in caso di rescissione anticipata dell'accordo verrà rimborsata all'associazione di volontariato solamente la quota documentata fino al periodo maturato.

9. Di impegnare la somma di **€. 10.000,00 (euro diecimila/00)** a favore dell'associazione di volontariato di protezione civile denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO c.f. 01437110487 per il rimborso massimo così come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

10. Che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni e in considerazione dell'esigibilità della medesima, la spesa venga imputata agli esercizi secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	CODICE MM.PP.TI. MA.L3.L4	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023	2024	2025	Beneficiario
723000	09.02.1.03 Altri servizi	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO c.f. 01437110487

11. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n° 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

12. Di ritenere la convenzione stipulata non soggetta al pagamento dei diritti di segreteria in quanto si tratterebbe di spesa sostenuta dall'associazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività di protezione civile e quindi comunque soggetta al rimborso da parte del Comune.

13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

14. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

15. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n° 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

16. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento e del provvedimento è il sottoscritto Dirigente del 4° Settore Ing. D.E.M. Passaniti

17. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale on-line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n° 33/2013.

**Il Dirigente del 4° Settore**

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.*